Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 273

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 14 ottobre 1975

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1975, n. **487**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Trieste e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 124 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia vascolare.

Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare

Art. 125. — E' istituita presso l'istituto di semeiotica chirurgica dell'Università di Trieste la scuola di specializzazione in chirurgia vascolare.

Art. 126. — La durata del corso di studi per il conseguimento del diploma in chirurgia vascolare è di 3 anni.

Art. 127. — Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Il numero degli iscritti è stabilito in nove per l'intero corso (tre per anno di corso).

Art. 128. — Non saranno consentite abbreviazioni di corsi e iscrizioni contemporanee ad altre specializzazioni. Per l'ammissione agli esami sarà obbligatoria la frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche. Il superamento degli esami di ciascun anno sarà condizione indispensabile per l'iscrizione all'anno successivo.

Alla fine del corso per l'ottenimento del diploma il candidato dovrà presentare una dissertazione scritta in sede di diploma e dovrà sostenere una prova clinica.

Art. 129. — Gli insegnamenti previsti dalla scuola sono i seguenti:

1° *Anno*:

1) Embriologia e anatomia macro e microscopica dell'apparato vascolare;

2) Fisiopatologia dell'apparato vascolare e della coagulazione sanguigna;

3) Anatomia patologica dell'apparato vascolare;

4) Semeiologia fisica e strumentale delle malattie vascolari;

5) Semeiologia radiologica delle malattie vascolari;

6) Vasculopatie di interesse medico e specialistico.

2° *Anno*:

1) Patologia e clinica delle malattie del sistema arterioso;

2) Patologia e clinica delle malattie del sistema venoso;

3) Patologia e clinica delle malattie del sistema linfatico;

4) Patologia e clinica delle malattie dei piccoli vasi.

3° *Anno*:

1) Nozioni di terapia medica delle malattie vascolari;

2) Emodinamica in anestesia (complementare);

3) Terapia intensiva delle vasculopatie (complementare);

4) Terapia chirurgica delle malattie vascolari;

5) Chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi.

Art. 130. — Per quanto riguarda le iscrizioni e le domande di immatricolazione i candidati sono tenuti a seguire le norme di ammissione alle scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia della Università di Trieste.

Le tasse, soprattasse e contributi in particolare saranno i seguenti:

	I Anno	Anni successivi
	—	—
Tassa di immatricolazione .	L. 5.000	—
Costo libretto d'iscrizione .	» 1.000	—
Tassa annuale d'iscrizione .	» 100.000	L. 100.000
Soprattassa esami di profitto	» 7.000	» 7.000
Contributo opere sportive e assistenziali	» 1.000	» 1.000
Contributo di biblioteca .	» 10.000	» 10.000
Contributo clinica e laboratorio	» 48.000	» 48.000
Prestazione di segreteria . .	» 3.000	» 3.000
Contributo di riscaldamento	» 3.000	» 3.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1975
Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 1

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1975.

Modificazione allo statuto della sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro, in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visti il regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, e le successive modificazioni, nonchè il decreto del Capo del Governo 24 settembre 1937;

Visto il regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 453, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, approvato con proprio decreto in data 15 ottobre 1948 e modificato da ultimo con altro decreto del 31 ottobre 1959;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione della predetta sezione in data 28 novembre 1974;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 27 maggio 1975;

Decreta:

E' approvata la modificazione dell'art. 35 dello statuto della sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, in conformità del seguente testo:

Art. 35. — L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

Per la chiusura dell'esercizio, la formazione e l'approvazione del bilancio della sezione, si seguono le norme stabilite per il bilancio della Banca nazionale del lavoro.

Sugli utili netti annuali sarà prelevata una quota non inferiore al 30 % da assegnarsi al fondo di riserva ordinaria.

Sul residuo è corrisposto al capitale, in ragione delle quote versate, un dividendo non superiore al 6 %.

L'eventuale eccedenza potrà essere devoluta ad integrazione del dividendo del capitale versato e ad aumento del fondo straordinario di riserva, fermo restando che la quota da devolvere al fondo straordinario di riserva non potrà essere inferiore a quella destinata ad integrare il dividendo.

I fondi di riserva della sezione saranno investiti in titoli emessi o garantiti dallo Stato, in cartelle di istituti di credito fondiario in esercizio, ovvero in mutui ipotecari fatti in contanti senza corrispondente emissione di obbligazioni, il complessivo importo dei quali non dovrà oltrepassare la metà dei fondi predetti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1975

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
SARTI

(8193)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1975.

Proroga delle retribuzioni giornaliere e dei periodi medi di occupazione ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni economiche di malattia per i lavoratori portuali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 3, lettera *d*), della legge 22 marzo 1967, n. 161, concernente l'istituzione del « Fondo assistenza sociale lavoratori portuali », il quale prevede che, ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro le malattie dei lavoratori portuali, possono essere fissate retribuzioni e periodi di occupazione medi e convenzionali;

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1972, con il quale sono state determinate le retribuzioni giornaliere e i periodi medi di occupazione per i lavoratori portuali per il periodo corrente dal 1° marzo 1972 a tutto il 31 dicembre 1973;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1974, con il quale è stata prorogata la validità del decreto ministeriale 13 giugno 1972 fino a tutto il 31 dicembre 1974;

Sentite le organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori portuali;

Decreta:

Ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni economiche dell'assicurazione di malattia per i lavoratori portuali gestita dall'Istituto nazionale contro le malattie, le retribuzioni giornaliere e i periodi medi di occupazione determinati con il decreto ministeriale 13 giugno 1972, sono prorogati fino a tutto il 31 dicembre 1975.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per la marina mercantile
GIOIA

(8407)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1975.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Modena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona, nonchè per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1974, con il quale, in conseguenza della revisione triennale disposta dall'art. 4, ultimo comma, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, sono stati variati in aumento sia le misure degli imponibili giornalieri sia i periodi di occupazione mensile inizialmente stabiliti con decreto ministeriale del 31 ottobre 1970;

Rilevata in conseguenza l'intervenuta alterazione del rapporto tra la misura dei nuovi imponibili giornalieri assunti per il calcolo dei contributi per le varie forme di previdenza e di assistenza sociale dei lavoratori in questione e l'importo delle classi iniziali di contribuzione precedentemente adottate ai fini del calcolo dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Considerato altresì che talune delle precedenti classi iniziali di contribuzione risultano addirittura assorbite nei nuovi valori degli imponibili giornalieri adottati con il citato decreto ministeriale del 20 novembre 1974;

Ritenuto pertanto possibile procedere a nuova determinazione di classi iniziali di contribuzione ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, in presenza di apposite richieste delle categorie interessate;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per i lavoratori soci di società e di organismi di fatto operanti nella provincia di Modena, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili sono così determinate:

facchinaggio generico, accompagnatori di bestiame: 9ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 111.000 mensili;

trasporto di persone, tassisti: 9 classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 111.000 mensili;

trasporto di merci per conto terzi, autotrasportatori: 9ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 111.000 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1975

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(8339)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1975.

Approvazione del piano d'impiego dei fondi disponibili per l'esercizio 1975 della cassa di previdenza del personale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto il piano d'impiego dei fondi disponibili dello esercizio 1975 presentato dalla cassa di previdenza del personale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo in data 27 gennaio 1975, successivamente rielaborato come da nota del 9 giugno 1975;

Considerato che a fronte di disponibilità previste in lire 1.200 milioni la cassa suddetta intende investire lire 660 milioni in beni immobili e impiegare la parte rimanente come previsto dallo statuto della cassa;

Visto l'assenso del Ministero del tesoro comunicato con nota n. 147099 del 7 luglio 1975;

Visto l'assenso del Ministero del bilancio e la programmazione economica comunicato con nota numero 3/2369 del 27 giugno 1975, a condizione che l'eccedenza al terzo delle disponibilità, pari a lire 260 milioni, sia riassorbita negli esercizi futuri e sia destinata all'acquisto di edifici aventi le caratteristiche dell'edilizia economica e popolare;

Ritenuto che la richiesta della cassa di previdenza del personale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, intesa ad ottenere nei propri confronti la deroga di cui al terzo comma dell'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possa essere accolta, a condizione che l'eccedenza al terzo delle disponibilità sia riassorbita negli esercizi futuri e che sia destinata all'acquisto di immobili aventi le caratteristiche dell'edilizia economico-popolare;

Decreta:

E' approvata, ai sensi dell'art. 65, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, il piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1975, presentato dalla cassa di previdenza del personale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

(8616)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1975.

Sostituzione del presidente della commissione per la formazione e la tenuta degli albi nazionali degli esattori e dei collettori delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 5 e 6 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, che determinano la composizione della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esattori e dei collettori delle imposte dirette;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1963, numero 415677, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1° febbraio 1964, che detta norme per la tenuta dei predetti albi;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1971, numero 408078, registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1972, registro n. 5 Finanze, foglio n. 96, con il quale è stata ricostituita la commissione per la formazione e la tenuta degli albi anzidetti, per il quadriennio 9 novembre 1971-8 novembre 1975;

Considerato che, a seguito del passaggio ad altro incarico del presidente della citata commissione, dott. Alvaro Perfetti, già direttore generale delle imposte dirette, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Eduardo Grassi, direttore generale delle imposte dirette, è nominato presidente della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esattori e dei collettori delle imposte dirette, in sostituzione del dottor Alvaro Perfetti.

Roma, addì 30 settembre 1975

Il Ministro: VISENTINI

(8452)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1975.

Classificazione fra le provinciali di due strade in provincia di Venezia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto in data 24 giugno 1974, n. 4140, con il quale l'amministrazione provinciale di Venezia ha deliberato di classificare fra le strade provinciali le strade comunali:

a) « Cavarzere-S. Pietro di Cavarzere », estesa km 8 + 820;

b) « S. Pietro di Cavarzere-Corte Dolfina », estesa km 5 + 670,

per una lunghezza complessiva di circa km 14 + 490;

Visto il voto n. 263 del 10 giugno 1975, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che le strade anzidette sono in possesso del requisito stabilito dall'art. 4, lettera *d*), della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e possono quindi essere classificate, nel loro unitario complesso, come strada provinciale;

Ritenuto, pertanto, che le anzidette strade possono essere provincializzate;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, le strade:

a) « Cavarzere-S. Pietro di Cavarzere », estesa km 8 + 820;

b) « S. Pietro di Cavarzere-Corte Dolfina », estesa km 5 + 670;

della lunghezza complessiva di km 14 + 490 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dell'ente cedente al cessionario), sono classificate nel loro unitario complesso come strada provinciale con inizio dal comune di Cavarzere e termina nei pressi di Corte Dolfina nella strada provinciale denominata « Gorzone ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1975

p. *Il Ministro*: ARNAUD

(8554)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1975.

Estensione delle proroghe del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da imprese industriali del settore tessile compreso il comparto maglieria e calzetteria operanti in provincia di Roma, rimasti esclusi dal campo di applicazione del decreto 7 luglio 1973 e dalle successive proroghe.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 15 maggio 1971, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica generale dell'industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1973 concernente un primo prolungamento trimestrale della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati da aziende dell'industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, operanti nella provincia di Roma;

Considerato che da ulteriori accertamenti dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma è risultato che vi sono altri lavoratori interessati per i quali il periodo massimo di centottanta giorni, previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione dall'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, è iniziato successivamente al 7 luglio 1973, sussistendo la condizione di crisi di cui al citato decreto interministeriale 15 maggio 1971;

Ritenuta l'opportunità di estendere anche a tali lavoratori il beneficio di cui al proprio decreto 7 luglio 1973;

Decreta:

Il beneficio di cui al decreto ministeriale 7 luglio 1973, concernente il prolungamento della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, operanti nella provincia di Roma, è esteso ai lavoratori medesimi per i quali il periodo massimo di centottanta giorni è scaduto prima della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Roma, addì 2 ottobre 1975

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(8503)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1975.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore della pastificazione operanti in provincia di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 15 febbraio 1974, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania;

Visti i decreti ministeriali 27 giugno 1974, 24 settembre 1974, 15 febbraio 1975, 12 aprile 1975 e 7 agosto 1975 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore della pastificazione operanti nella provincia di Salerno;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 15 febbraio 1974 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della pastificazione operanti in provincia di Salerno è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 4 ottobre 1975

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(8504)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1975.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 18 marzo 1972, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica locale delle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino;

Visti i decreti ministeriali 26 giugno 1973, 8 ottobre 1973, 25 settembre 1974, 7 febbraio 1975, 20 giugno 1975 e 12 settembre 1975 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 18 marzo 1972 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 4 ottobre 1975

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(8502)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Determinazione del numero delle sezioni della costituenda commissione tributaria di secondo grado di Oristano

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1975, registro n. 69 Finanze, foglio n. 303, è stato fissato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, in tre il numero delle sezioni su cui sarà articolata la costituenda commissione tributaria di secondo grado di Oristano.

(8628)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1975, registro n. 59 Istruzione, foglio n. 28, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal prof. Messina Antonino avverso la decisione 4 settembre 1971, n. 12084, della commissione dei ricorsi operante presso il provveditorato agli studi di Trapani, di parziale reiezione del ricorso dell'interessato in materia di punteggio nelle graduatorie provinciali numeri 60, 63 e 65 degli aspiranti all'insegnamento per l'anno scolastico 1971-72.

(8466)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1975, registro n. 69 Istruzione, foglio n. 55, è stata dichiarata cessata la materia del contendere sul ricorso straordinario prodotto dall'O.N.I.G. nell'interesse del sig. Rossi Gino, contro il silenzio rifiuto del Ministero della pubblica istruzione opposto all'istanza del predetto sig. Rossi per l'assunzione, senza concorso, nel ruolo della carriera ausiliaria del personale delle scuole medie, ai sensi della legge 3 giugno 1950, n. 375.

(8458)

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1975, registro n. 59 Istruzione, foglio n. 24, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal prof. Carlo Volontè avverso il provvedimento ministeriale 24 luglio 1972, n. 3051, di esclusione dal concorso a posti di preside negli istituti tecnici per difetto dell'anzianità minima prescritta dal relativo bando.

(8464)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1975, registro n. 69 Istruzione, foglio n. 52, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 16 marzo 1972 dal sig. Fanelli Giuseppe, contro il provvedimento 14 gennaio 1972, numero 1758/C17, con il quale il provveditore agli studi di Forlì ha respinto il ricorso gerarchico della predetta avverso la graduatoria relativa al concorso di un bidello non di ruolo bandito il 25 ottobre 1971 dal preside della scuola media n. 8 di Rimini Miramare.

(8460)

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1975, registro n. 69 Istruzione, foglio n. 20, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 1° marzo 1972 dalla prof.ssa Caruso Zipoli Maria avverso il provvedimento 3 aprile 1971, n. 30844, adottato dal provveditorato agli studi di Firenze che negava la validità del servizio prestato dall'interessata nell'anno scolastico 1968-69 ai fini degli aumenti periodici di stipendio.

(8461)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo Muxaro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1975, il comune di Sant'Angelo Muxaro (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(3897/M)

Autorizzazione al comune di Bettona ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1975, il comune di Bettona (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.448.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3899/M)

Autorizzazione al comune di Talamello ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1975, il comune di Talamello (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3900/M)

Autorizzazione al comune di Lugnano in Teverina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1975, il comune di Lugnano in Teverina (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3901/M)

Autorizzazione al comune di Mondavio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1975, il comune di Mondavio (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.646.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3902/M)

Autorizzazione al comune di Mondolfo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1975, il comune di Mondolfo (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 22.436.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3903/M)

Autorizzazione al comune di Novafeltria ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1975, il comune di Novafeltria (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.320.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3904/M)

Autorizzazione al comune di Orciano di Pesaro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1975, il comune di Orciano di Pesaro (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.609.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3905/M)

Autorizzazione al comune di Pennabilli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1975, il comune di Pennabilli (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.293.330, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3906/M)

Autorizzazione al comune di Ponzano di Fermo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1975, il comune di Ponzano di Fermo (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.864.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3907/M)

Autorizzazione al comune di Orsomarso ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1975, il comune di Orsomarso (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3908/M)

Autorizzazione al comune di Muro Lucano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1975, il comune di Muro Lucano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.140.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3909/M)

Autorizzazione al comune di Maropati ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1975, il comune di Maropati (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3910/M)

Autorizzazione al comune di Pomarico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1975, il comune di Pomarico (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.190.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(3911/M)

Autorizzazione alla provincia di Alessandria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1975, la provincia di Alessandria viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.165.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3895/M)

Autorizzazione alla provincia di Cosenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1975, la provincia di Cosenza viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 5.663.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3896/M)

Autorizzazione al comune di Spinete ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1975, il comune di Spinete (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.504.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3879/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo Limosano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1975, il comune di Sant'Angelo Limosano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.903.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3880/M)

Autorizzazione al comune di Toro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1975, il comune di Toro (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.070.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3881/M)

Autorizzazione al comune di San Martino sulla Marrucina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1975, il comune di San Martino sulla Marrucina (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.074.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3882/M)

Autorizzazione al comune di Rapino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1975, il comune di Rapino (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.425.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 genaio 1945, n. 51.

(3883/M)

Autorizzazione al comune di Lettopalena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1975, il comune di Lettopalena (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.541.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3884/M)

Autorizzazione al comune di Vallelonga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1975, il comune di Vallelonga (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.776.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3885/M)

Autorizzazione al comune di Spilinga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1975, il comune di Spilinga (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.956.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3886/M)

Autorizzazione al comune di Soriano Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1975, il comune di Soriano Calabro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 125.136.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3887/M)

Autorizzazione al comune di Nicotera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1975, il comune di Nicotera (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 176.620.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3888/M)

Autorizzazione al comune di Melissa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1975, il comune di Melissa (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.032.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3889/M)

Autorizzazione al comune di Fossato Serralta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1975, il comune di Fossato Serralta (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.008.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3890/M)

Autorizzazione al comune di Cenadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1975, il comune di Cenadi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.219.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3891/M)

Autorizzazione al comune di Castelsilano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1975, il comune di Castelsilano (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.755.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3892/M)

Autorizzazione al comune di Capistrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1975, il comune di Capistrano (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.848.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3893/M)

Autorizzazione al comune di Tufara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1975, il comune di Tufara (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.360.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3894/M)

Autorizzazione al comune di Campolattaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1975, il comune di Campolattaro (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.430.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3898/M)

Autorizzazione al comune di Montefalcone nel Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1975, il comune di Montefalcone nel Sannio (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.712.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1. del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3912/M)

Autorizzazione al comune di Toritto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1975, il comune di Toritto (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 224.026.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3913/M)

Autorizzazione al comune di Castellino del Biferno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1975, il comune di Castellino del Biferno (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.414.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3914/M)

Autorizzazione al comune di Montecilfone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1975, il comune di Montecilfone (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.461.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3915/M)

Autorizzazione al comune di Montorio nei Frentani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1975, il comune di Montorio nei Frentani (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.474.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3916/M)

Autorizzazione al comune di Portocannone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1975, il comune di Portocannone (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.342.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3917/M)

Autorizzazione al comune di Ripalimosano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1975, il comune di Ripalimosano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.902.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3918/M)

Autorizzazione al comune di San Martino in Pensilis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1975, il comune di San Martino in Pensilis (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 110.856.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3919/M)

Autorizzazione al comune di Santa Croce di Magliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1975, il comune di Santa Croce di Magliano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 94.110.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3920/M)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Palizzi, società cooperativa a responsabilità illimitata, in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali e artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministero del tesoro in data 16 luglio 1975, che dispone la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale e artigiana di Palizzi, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Palizzi (Reggio Calabria), e la sua messa in liquidazione coatta amministrativa secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Visto il proprio provvedimento in data 25 luglio 1975, con il quale il rag. Salvatore Fragameni veniva nominato membro del comitato di sorveglianza della predetta azienda di credito;

Considerato che il rag. Fragameni è dimissionario e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il geom. Filippo Spatolisano, nato ad Ardore il 2 luglio 1938, è nominato membro del comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Palizzi, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Palizzi (Reggio Calabria), in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, in sostituzione del rag. Salvatore Fragameni, dimissionario.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1975

Il Governatore: BAFFI

(8474)

REGIONE CALABRIA

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Pianopoli

Con decreto del presidente della giunta regionale 2 luglio 1975, n. 744, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 28 aprile 1975, n. 471, esecutiva ai sensi di legge, è approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Pianopoli (Catanzaro), adottato dal comune stesso con atto 13 dicembre 1971, n. 20.

Copia di tale decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati nella segreteria del comune a libera visione del pubblico ai sensi dell'articolo 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(8345)

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Stilo

Con decreto del presidente della giunta regionale 2 luglio 1975, n. 731, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 28 aprile 1975, n. 460, esecutiva ai sensi di legge, è approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Stilo (Reggio Calabria), adottato dal comune stesso con atto consiliare 19 luglio 1973, n. 89.

Copia di tale decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati nella segreteria del comune a libera visione del pubblico ai sensi dellart. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(8346)

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Petronà

Con decreto del presidente della giunta regionale 7 agosto 1975, n. 954, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 28 aprile 1975, n. 454, esecutiva ai sensi di legge, è approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Petronà (Catanzaro), adottato dal comune stesso con atto consiliare 5 gennaio 1971, n. 11.

Copia di tale decreto e degli atti tecnici relativi muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati nella segreteria del comune a libera visione del pubblico ai sensi dell'articolo 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(8347)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Savignano sul Rubicone

Con deliberazione della giunta regionale 2 settembre 1975, n. 2861 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto numero 4772/4701 nella seduta del 23 settembre 1975), è stata approvata la variante parziale al vigente piano regolatore generale relativa all'insediamento di un nuovo impianto sportivo adottata dal comune di Savignano sul Rubicone (Forlì), con deliberazione consiliare 21 dicembre 1973, n. 394.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(8476)

Variante al piano regolatore generale del comune di Reggio Emilia

Con deliberazione della giunta regionale 2 settembre 1975, n. 2864 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto numero 4775/4762 nella seduta del 24 settembre 1975), è stata approvata la variante parziale al vigente piano regolatore generale adottata dal comune di Reggio Emilia, con deliberazione del consiglio comunale 27 aprile 1974, n. 9752/673.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(8477)

REGIONE LAZIO

Variante al piano regolatore generale del comune di Roma

Con delibera della giunta regionale 30 luglio 1975, n. 2993, vistata dalla commissione di controllo nella seduta dell'8 agosto 1975, verbale n. 195/241, è stata approvata con le limitazioni di cui alle premesse, ai sensi dell'art. 10, ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, la variante al piano regolatore generale del comune di Roma relativa al reperimento di nuove aree da destinare a servizi e adottata dal comune interessato con deliberazione consiliare 5 giugno 1973, n. 967.

Copia di tale delibera sarà depositata, a libera visione del pubblico, nella segreteria del predetto comune, ai sensi dello art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni.

(8475)

Approvazione del piano di zona del comune di Sezze

Con delibera della giunta regionale 22 maggio 1975, n. 1970, vistata dalla commissione di controllo nella seduta del 10 luglio 1975, con verbale n. 191/67, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare del comune di Sezze (Latina).

Copia di tale delibera sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche ed integrazioni.

(8348)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Blasig Ferruccio;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Cormons e all'albo di questa prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto, pertanto, opportuno di aderire alla richiesta come sopra formulata;

Decreta:

Al sig. Blasig Ferruccio, nato a Cormons il 19 febbraio 1930, residente a Cormons, via della Resistenza n. 4/6, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Blasig in Biagi.

Gorizia, addì 26 settembre 1975

Il prefetto: MOLINARI

(8478)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/28988 del 31 dicembre 1928, con il quale i cognomi della sig.ra Hauser Maria ved. Milovaz, nata a Trieste il 27 agosto 1881, vennero ridotti nella forma italiana di «Casa-Emiliani», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione del cognome vedovile ai figli Eugenio e Natalia Milovaz;

Vista la domanda di data 15 luglio 1975, corredata della prescritta documentazione, con la quale la figlia della predetta, sig.ra Emiliani Natalia in Gabbrielli, nata a Trieste il 22 dicembre 1911, residente a Milano, in via Alberti, 12, presso Molteni, chiede la restituzione del cognome di nascita dalla forma italiana in quella originaria di «Milovaz»;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti della figlia di Maria, Emiliani Natalia in Gabbrielli, il cui cognome di nascita è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Milovaz».

Il sindaco di Milano è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 22 settembre 1975

Il prefetto: DI LORENZO

(8344)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorsi a posti di personale scientifico e tecnico a contratto

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (Personale-concorsi), n. 8, in data 27 settembre 1975, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso, per titoli e per esame-colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sulle cause di deperimento e sui metodi di conservazione delle opere d'arte, Firenze;

Concorso, per titoli e per esame-colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per la documentazione giuridica, Firenze;

Concorso, per titoli e per esame-colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di ricerca e tecnologia per lo studio del plasma nello spazio, Frascati;

Concorso, per titoli e per esame-colloquio, ad un posto di tecnico aggiunto di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di fisica cosmica e tecnologie relative, Milano;

Concorso, per titoli e per esame-colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per la geofisica della litosfera, Milano;

Concorso, per titoli e per esame-colloquio, ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di radiobiochimica ed ecofisiologia dei vegetali, Montelibretti (Roma);

Concorso, per titoli, ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'Istituto internazionale di genetica e biofisica, Napoli;

Concorso, per titoli, ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'Istituto internazionale di genetica e biofisica, Napoli;

Concorso, per titoli e per esame-colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto motori, Napoli;

Concorso, per titoli e per esame-colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di genetica biochimica ed evoluzionistica, Pavia;

Concorso, per titoli e per esame-colloquio, a cinque posti di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto CNUCE, Pisa;

Concorso, per titoli e per esame-colloquio, a due posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di fisiologia clinica, Pisa;

Concorso, per titoli e per esame-colloquio, a due posti di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'ambulatorio della sede centrale del Consiglio nazionale delle ricerche, Roma;

Concorso, per titoli e per esame-colloquio, ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio dei virus respiratori, Roma;

Concorso, per titoli e per esame-colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la civiltà fenicia e punica, Roma;

Concorso, per titoli e per esame-colloquio, ad un posto di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sulle cause di deperimento e sui metodi di conservazione delle opere d'arte, Roma;

Concorso, per titoli e per esame-colloquio, ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sistemi di controllo e calcoli automatici, Roma;

Concorso, per titoli e per esame-colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sistemi di controllo e calcoli automatici, Roma;

Concorso, per titoli e per esame-colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sistemi di controllo e calcoli automatici, Roma;

Concorso, per titoli e per esame-colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di elettronica dello stato solido, Roma;

Concorso, per titoli e per prova pratica, ad un posto di ausiliario tecnico del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per il trattamento dei minerali, Roma;

Concorso, per titoli e per esame-colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la dinamica dei fluidi, Torino;

Concorso, per titoli e per esame-colloquio, ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro elaborazione numerale dei segnali, Torino.

Si informa che i termini di scadenza per la presentazione delle domande scadranno il giorno 11 novembre 1975 e che per ogni altra informazione gli interessati possono rivolgersi all'ufficio selezione del personale del Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze, 7 - 00100 Roma.

(8585)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami e per titoli, per l'ammissione di milleseicentocinquanta allievi al corso allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 9 novembre 1945, n. 857;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e successive modificazioni;

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 837, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1168;

Vista la legge 3 novembre 1963, n. 1543;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 397, modificata con legge 2 dicembre 1969, n. 998;

Vista la legge 11 febbraio 1970, n. 56;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 8 marzo 1975, n. 39;

Visto l'art. 138 della legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 205;

Visto il regolamento della scuola sottufficiali dei carabinieri approvato con decreto del 23 settembre 1971;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami e per titoli, per l'ammissione di milleseicentocinquanta allievi al corso allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso:

1) gli appuntati e carabinieri in ferma volontaria, in rafferma o in servizio continuativo che:

a) abbiano prestato, alla data del presente decreto, almeno un anno di effettivo servizio presso i reparti dell'Arma (è escluso il periodo trascorso presso le scuole allievi per frequenza corso allievi e successivo ciclo addestrativo);

b) non abbiano superato, alla data del presente decreto, il 35° anno di età;

c) siano di ottimi precedenti disciplinari ed abbiano riportato nell'ultimo biennio un giudizio non inferiore a « nella media »;

2) i carabinieri in ferma volontaria, gli allievi carabinieri, i carabinieri ausiliari e gli allievi carabinieri ausiliari che:

a) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado o di titolo di studio superiore;

b) non abbiano superato, alla data del presente decreto, il 28° anno di età;

c) siano di ottimi precedenti disciplinari;

3) i cittadini italiani, compresi gli italiani non appartenenti alla Repubblica, che:

a) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado o di titolo di studio superiore;

b) abbiano compiuto, alla data del presente decreto, il 17° e non superato il 26° anno di età. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare il limite massimo di età è elevato a 28 anni qualunque sia il grado da essi rivestito;

c) siano celibi o vedovi senza prole;

d) siano in possesso di idonei requisiti morali riconosciuti in apposito attestato rilasciato dai comandanti di compagnia o di tenenza dell'Arma dei carabinieri;

e) siano di statura non inferiori a metri 1,65 ed abbiano perimetro toracico non inferiore a metri 0,85 o a metri 0,82 se di età inferiore ai 18 anni;

f) abbiano costituzione fisica robusta e assenza di ogni sintomo che possa far sospettare precedenti morbosi o malattie nervose o ledenti le facoltà mentali;

g) abbiano, se minori, e qualora non abbiano già concorso alla leva o siano stati arruolati, il consenso a contrarre l'arruolamento volontario nell'Arma dei carabinieri, rilasciato di comune accordo da entrambi i genitori, ai sensi dell'art. 138 della legge 19 maggio 1975, n. 151, o dal tutore.

Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di età stabiliti dal presente decreto.

Le riserve di posti previsti da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare un terzo dei posti messi a concorso.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo e secondo il modello allegato 1, dovrà essere presentata entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*:

a) dai militari in servizio nell'Arma, al comando del reparto di appartenenza;

b) dai militari in servizio nelle Forze armate, al reparto di appartenenza che provvederà a trasmetterla, corredata della copia del foglio matricolare, al comando della stazione carabinieri nel cui territorio l'interessato ha il domicilio;

c) dai civili, al comando della stazione carabinieri nel cui territorio hanno domicilio.

La data di presentazione della domanda è stabilita — in caso di contestazione — dalla dichiarazione che i comandanti di stazione o chi per essi, apporranno in calce alla domanda stessa al momento della ricezione.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

Art. 4.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

1) la data ed il luogo di nascita;

2) il reparto di appartenenza (solo se in servizio nell'Arma);

3) il titolo di studio posseduto;

4) la lingua o le lingue estere delle quali desidera sostenere gli esami.

I concorrenti non in servizio nell'Arma dovranno altresì dichiarare:

a) lo stato libero (celibe o vedovo senza prole);

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) la posizione nei riguardi del servizio militare.

Il candidato dovrà allegare alla domanda:

titolo di studio in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

documento matricolare, che dovrà rilasciare il distretto militare o la capitaneria di porto competenti, se trattasi di militari in congedo illimitato ovvero di giovane che ha già concorso alla leva e sia stato arruolato;

certificato di esito della visita di leva per i rivedibili ed i riformati;

dichiarazione con la quale il concorrente che ha conseguito gradi militari nelle Forze armate rinunci ai gradi stessi per ottenere l'ammissione al corso quale allievo carabiniere;

atto di assenso rilasciato ai sensi della lettera *g*) del precedente art. 2, se trattasi di minori che non abbiano ancora concorso alla leva; quelli di essi che siano figli di italiani all'estero devono invece produrre apposita certificazione;

tutti quei documenti relativi a titoli (non risultanti dalla documentazione personale, che per i militari in servizio nella Arma verrà acquisita d'ufficio) che ritenga utili ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dall'art. 9 della legge 28 marzo 1968, n. 397, e successive modificazioni. Tali titoli dovranno essere acquisiti alla data del presente decreto.

Qualora il titolo di studio originale non sia stato ancora consegnato, potrà essere allegato un certificato in carta da bollo rilasciato dal capo dell'istituto, con l'annotazione che esso ha, a tutti gli effetti, lo stesso valore del diploma. I diplomi ed i certificati rilasciati da istituti parificati, o legalmente riconosciuti, dovranno essere legalizzati dal provveditore agli studi.

I candidati che non fossero in grado, per motivi vari, di allegare il titolo di studio e gli altri titoli alla domanda, potranno esprimere specifica riserva di presentarli successivamente e, comunque, non oltre il 25 novembre 1975, ai reparti di appartenenza se in servizio nell'Arma, o alle stazioni carabinieri nel cui territorio hanno domicilio se in servizio nelle altre Forze armate o civili. Detti comandi provvederanno a trasmettere i predetti documenti direttamente al comando della scuola sottufficiali carabinieri in Firenze, non oltre il 5 dicembre successivo.

Art. 5.

Procedura per i concorrenti in servizio nell'Arma dei carabinieri

Le domande dei militari in servizio nell'Arma, opportunamente istruite, complete dei pareri gerarchici e corredate delle carte personali degli interessati, dovranno essere trasmesse, non oltre i trenta giorni successivi a quello di presentazione, a cura dei corpi interessati, al comando della scuola sottufficiali per il giudizio di ammissibilità o di non ammissibilità al concorso.

Le domande dei concorrenti di cui all'art. 2, punto 1, del presente decreto, dovranno essere corredate anche:

1) della documentazione caratteristica completa dello specchio valutativo (o rapporto informativo) redatto « per partecipazione al concorso allievi sottufficiali » riferito alla data di presentazione della domanda;

2) dello specchio dimostrativo del servizio effettivamente prestato presso reparti dell'Arma (è escluso il periodo trascorso presso le scuole allievi per frequenza corso allievi e successivo ciclo d'istruzione).

Art. 6.

Procedura per i concorrenti non in servizio nell'Arma dei carabinieri

Le stazioni carabinieri, appena ricevute le domande dei concorrenti non in servizio nell'Arma, provvederanno a trasmetterle per l'istruzione ai comandi di compagnia o di tenenza da cui dipendono, dandone notizia, per conoscenza, al rispettivo comando di legione.

I comandi di compagnia e di tenenza provvederanno alla istruzione delle domande, accertando scrupolosamente che gli interessati siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 2 del presente decreto.

Le domande, una volta istruite, dovranno essere trasmesse ai competenti comandi di legione, i quali le invieranno non oltre i quaranta giorni successivi a quello di presentazione, al comando della scuola sottufficiali per il giudizio di ammissibilità o di non ammissibilità al concorso.

Nel contempo, i comandi di legione carabinieri provvederanno a convocare subito i candidati per farli sottoporre a visita medica preliminare da parte dei rispettivi dirigenti il servizio sanitario, al fine di accertare il possesso dei requisiti fisici di cui al precedente art. 2, punto 3). Detti dirigenti rilasceranno il previsto certificato da allegare alle domande degli interessati.

I candidati giudicati non idonei alla predetta visita medica potranno essere ammessi, con riserva ed a loro richiesta scritta, allo svolgimento della prova scritta di concorso. Ove detta prova venisse superata saranno sottoposti a visita da parte dell'apposito collegio medico.

Art. 7.

La commissione esaminatrice del concorso, che verrà nominata con successivo provvedimento, sarà composta:

dal comandante della scuola sottufficiali o da chi ne fa le veci, presidente;

da un ufficiale superiore in servizio alla scuola, membro;

da un insegnante di italiano in possesso del prescritto titolo accademico, membro;

da un ufficiale inferiore in servizio alla scuola, segretario, senza diritto a voto.

Art. 8.

Il comando della scuola sottufficiali comunicherà, in tempo utile, i nominativi dei candidati (civili e militari) ammessi al concorso ai competenti comandi di Corpo, i quali provvederanno a farne dare comunicazione agli interessati disponendo il loro afflusso alle sedi previste per la prova scritta di concorso. Agli esclusi dal concorso saranno comunicati i relativi motivi, a mezzo lettera raccomandata.

I candidati ammessi al concorso sosterranno, dalle ore 8 alle ore 13 del 15 gennaio 1976, la prova scritta di esame che consisterà nello svolgimento di un tema di italiano, a scelta, tra due che saranno proposti dal comando generale dell'Arma dei carabinieri. Detta prova avrà luogo presso le scuole allievi carabinieri, per i militari dei reparti della rispettiva sede e, presso il comando di legione carabinieri dal quale il candidato dipende o nella cui giurisdizione risiede o presta servizio.

A tal fine i comandanti delle scuole allievi carabinieri e delle legioni carabinieri (esclusa la legione di Firenze, sede presso la quale opera la commissione esaminatrice del concorso) provvederanno alla designazione di appositi comitati di vigilanza, che saranno nominati con successivo decreto.

Gli elaborati saranno esaminati dalla commissione di cui allo art. 7 al cui presidente dovranno essere rimessi, in plico sigillato, a cura dei comandanti di scuole e legioni interessati, subito dopo lo svolgimento della prova.

Art. 9.

La commissione di cui all'art. 7 assegnerà a ciascun tema giudicato sufficiente un punto di merito da 10 a 20 ventesimi.

Il concorrente, che ha riportato la sufficienza nella prova scritta, sarà sottoposto, presso la scuola sottufficiali carabinieri, a visita medica da parte di un collegio composto da tre ufficiali medici, di cui due superiori ed uno inferiore, per l'accertamento della idoneità fisica di cui all'art. 2, punto 3), lettere *e*) ed *f*). Per il concorrente già in servizio nell'Arma l'accertamento sarà limitato all'esistenza di infermità invalidanti in atto.

I candidati civili che non abbiano effettuato la visita di leva, debbono esibire un certificato dell'ufficiale sanitario del luogo di residenza, attestante che sono stati di recente sottoposti allo accertamento sierologico per la lue, in conformità di quanto previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Il giudizio del predetto collegio medico sarà integrato, per il candidato che ha statura non inferiore a metri 1,75 ed adeguato sviluppo armonico di tutto il corpo, dall'annotazione di « molta prestanza fisica ».

Gli aspiranti giudicati fisicamente non idonei dal suddetto collegio medico, saranno invitati a sottoscrivere l'accettazione del giudizio; in caso negativo saranno subito avviati a visita medica superiore presso la direzione di sanità del C.M.T. in Firenze.

Il concorrente riconosciuto idoneo alla visita medica sarà sottoposto ad accertamento psico-attitudinale di idoneità al servizio nell'Arma, quale sottufficiale dei carabinieri, da parte di un gruppo di ufficiali periti selettori attitudinali.

Il giudizio espresso in sede di accertamento psico-attitudinale è definitivo.

Il concorrente giudicato non idoneo a seguito della visita medica o dell'accertamento psico-attitudinale è escluso dalle ulteriori prove d'esame.

Art. 10.

Il concorrente che avrà riportato la sufficienza nella prova scritta, e che sia stato giudicato idoneo alla visita medica e allo accertamento psico-attitudinale di cui all'art. 9, sarà ammesso a sostenere la prova orale di esame sulla base del programma riportato in allegato 2.

La commissione esaminatrice di cui all'art. 7 attribuirà a ciascun concorrente, per la prova orale, un punto espresso in ventesimi. E' idoneo il concorrente che riporterà almeno dieci ventesimi; quello non idoneo sarà escluso dal concorso.

La media aritmetica dei punti riportati nella prova scritta e nella prova orale costituirà il punto da attribuire a ciascun concorrente ai fini della formazione della graduatoria di merito.

Art. 11.

I concorrenti non in servizio nell'Arma, che avranno superato la prova orale, saranno invitati a produrre la seguente documentazione:

estratto dell'atto di nascita;

certificato di stato libero;

certificato di cittadinanza italiana.

Detti documenti dovranno essere fatti pervenire, mediante piego raccomandato, direttamente al comando della scuola sottufficiali carabinieri in Firenze, a pena di esclusione dal concorso, entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della richiesta della predetta scuola.

Art. 12.

Il concorrente che ne abbia fatto richiesta in sede di domanda di ammissione al concorso, e sempreché abbia riportato la idoneità nelle prove di cui agli articoli 9 e 10, sarà sottoposto all'esame di lingua o di lingue estere prescelte, consistente in una prova scritta, proposta dal comando generale dell'Arma, e in una prova orale, che avranno luogo presso la scuola sottufficiali carabinieri, secondo i programmi stabiliti nell'allegato 3.

La commissione esaminatrice delle prove di lingue estere è quella indicata dall'art. 7, all'infuori dell'insegnante di lingua italiana che sarà sostituito da un insegnante di lingua estera oggetto dell'esame, in possesso del prescritto titolo accademico, o, in mancanza, da un ufficiale in servizio permanente effettivo qualificato interprete della lingua stessa.

La commissione assegnerà sia per la prova scritta che per quella orale un punto di merito espresso in ventesimi. Il concorrente che nella media aritmetica dei due punti riporterà un punto compreso tra i 10 e i 20 ventesimi conseguirà nel punteggio della graduatoria finale di merito le maggiorazioni di cui alla lettera *c*) del successivo art. 13.

Art. 13.

La commissione di cui all'art. 7 stabilirà la graduatoria di merito dei concorrenti; per la formazione della quale sarà preso come base il punto attribuito a ciascun concorrente, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10, eventualmente così maggiorato:

a) titolo di studio superiore a quello di istruzione secondaria di primo grado: 0,50/20 per ogni classe successiva superata;

b) prestanza fisica: 1/20 a ciascun concorrente classificato di « molta prestanza fisica », ai sensi del quarto comma dell'articolo 9;

c) conoscenza di lingue estere, per ogni lingua estera conosciuta:

0,25/20 per voto compreso tra i 10 e 12 ventesimi;

0,50/20 per voto compreso tra i 12,01 e 15 ventesimi;

1/20 per voto superiore a 15 ventesimi;

d) precedenti di carriera, benemerenze militari e civili:

3/20 per ogni medaglia d'oro al valor militare o al valor civile;

2/20 per ogni medaglia d'argento al valor militare o al valor civile o per promozione straordinaria per merito di guerra;

1/20 per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile, per ogni croce di guerra al valor militare o per promozione straordinaria per benemerenze d'istituto;

0,50/20 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di campagna di guerra o per ogni encomio solenne o attestato di benemerenza;

1/20 al concorrente avente il grado di appuntato;

2/20 per i sottufficiali provenienti dalle altre armi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio o in congedo;

0,166/20 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di effettivo servizio nell'Arma dei carabinieri alla data del bando di concorso, fino ad un massimo di punti 1,50/20. Nel computo del servizio prestato è considerato anche il tempo trascorso in licenze brevi, ordinarie, in luoghi di cura o in licenza di convalescenza per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.

A parità di merito sarà data la precedenza agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonché ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di Marina, al valor aeronautico o al valor civile.

I concorrenti compresi nella graduatoria di merito saranno ammessi al corso allievi sottufficiali presso la scuola sottufficiali carabinieri nell'ordine della stessa graduatoria fino alla concorrenza dei posti messi a concorso.

Art. 14.

Gli ammessi al corso allievi sottufficiali dei carabinieri:

se provenienti dagli appuntati o dai carabinieri frequenteranno il corso stesso con il grado rivestito all'atto dell'ammissione;

se provenienti dagli allievi carabinieri, conseguiranno la promozione a carabiniere nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma e percepiranno un premio di L. 250.000;

se provenienti dagli allievi carabinieri ausiliari, otterranno la commutazione della ferma già contratta in ferma triennale con decorrenza dalla data di arruolamento, saranno promossi carabinieri nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma e percepiranno un premio di L. 250.000;

se provenienti dai carabinieri ausiliari, otterranno la commutazione della ferma già contratta in ferma triennale con decorrenza dalla data di arruolamento, saranno nominati carabinieri effettivi e percepiranno un premio di L. 250.000;

se provenienti dai civili conseguiranno la qualifica di allievo carabiniere, saranno promossi carabinieri con le modalità e nei termini prescritti per gli arruolati volontari nell'Arma e percepiranno un premio di L. 250.000;

i carabinieri in congedo saranno riammessi col proprio grado. I giovani alle armi nelle Forze armate e quelli che vi abbiano già prestato servizio saranno considerati riammessi secondo le norme di cui all'art. 8 della legge 9 novembre 1945, n. 857, solo se abbiano già adempiuto gli obblighi di leva.

Art. 15.

Il corso avrà inizio il 1° ottobre 1976, ed avrà la durata di due anni con programmi stabiliti dal comando generale dell'Arma dei carabinieri e secondo le norme del regolamento della scuola sottufficiali.

L'amministrazione ha facoltà di arruolare i concorrenti non in servizio nell'Arma, quindici giorni prima della data di inizio del corso e ciò al fine di espletare le operazioni inerenti al reclutamento.

Sono ammessi al secondo anno di corso gli allievi sottufficiali che superino gli esami del primo anno. Conseguono l'idoneità per la nomina a vicebrigadiere gli allievi sottufficiali che superino gli esami finali al termine del secondo anno di corso.

Gli allievi che non superino gli esami del primo o del secondo anno di corso possono ripetere nell'intero biennio un solo anno di corso. I provenienti dai civili, qualora non intendano ripetere il corso, ma desiderino continuare a prestare servizio nell'Arma dei carabinieri sino al compimento della ferma triennale contratta, sono avviati presso le stazioni; qualora, invece, non desiderino continuare a prestare servizio nell'Arma dei carabinieri nel caso non abbiano ancora assolto gli obblighi di leva, sono prosciolti dalla ferma triennale e trasferiti in altra arma dell'Esercito, sino al compimento della ferma di leva.

Agli effetti della nomina a vicebrigadiere, gli allievi che abbiano superato gli esami finali seguono in graduatoria l'ordine determinato dal punto di classificazione finale riportato da ciascuno di essi, in conformità delle disposizioni contenute nel regolamento della scuola sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

Art. 16.

Il Ministro per la difesa si riserva la facoltà di escludere dal concorso quei concorrenti ai quali ritenesse di non poter conferire la nomina a vicebrigadiere per difetto dei necessari requisiti.

Art. 17.

I candidati non in servizio nell'Arma dei carabinieri, all'atto della presentazione alle prove di esame, visite mediche e accertamento psico-attitudinale di cui al presente decreto, dovranno esibire uno dei seguenti documenti di identificazione dei quali non sia scaduta la validità:

carta d'identità;
passaporto;
tessera postale;
licenza di porto d'armi;
libretto ferroviario;
patente automobilistica;
tessera universitaria.

Gli appuntati ed i carabinieri dovranno esibire la tessera personale di riconoscimento, mentre gli allievi carabinieri esibiranno uno dei documenti previsti per i candidati non in servizio nell'Arma.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 agosto 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1975
Registro n. 19 Difesa, foglio n. 361

ALLEGATO 1

Al comando generale dell'Arma dei carabinieri - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) nato a . . . . . il . . . domiciliato a (1) . . . . provincia di . . . . via . . . . n. . . (n. . . di codice postale), appartenente al distretto militare di . . ., chiede di essere ammesso al concorso per l'ammissione al 29° corso biennale allievi sottufficiali (1976-78) presso la scuola sottufficiali carabinieri

E' in possesso del seguente titolo di studio: . . . .

Fa presente che, ai fini di quanto stabilito all'art. 8, primo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 397, desidera essere sottoposto alla prova d'esame relativa alle seguenti lingue estere (2) . . . .

Dichiara di:

(3) . . . .;
(4) . . . .;
(5) . . . .;
consentire senza riserve a tutto ciò che è stabilito nella notificazione del concorso;
essere in possesso dei seguenti titoli che, ai sensi dello art. 9 della legge suddetta, comportano maggiorazione di punteggio ai fini della formazione della graduatoria di ammissione:
. . . .
. . . .
. . . .

Allega i sottoindicati documenti:

a) . . . .
b) . . . .

Data, ...

Firma . . . .

---

(1) Per i militari in servizio nell'Arma sostituire « effettivo » al . . . (indicare il comando di Corpo).
(2) Indicare la lingua o le lingue estere prescelte.
(3) Indicare lo stato civile (celibe o vedovo senza prole).
(4) Indicare che è cittadino italiano.
(5) Indicare la posizione nei riguardi del servizio militare.

ALLEGATO 2

PROVA ORALE DI CULTURA GENERALE
(durata 20 minuti)

1) *Storia:*

I primi moti rivoluzionari (1821-1831) - Le società segrete - I moti mazziniani;

Le riforme - Carlo Alberto - Prima guerra d'indipendenza - La Repubblica Romana;

Vittorio Emanuele II - Camillo di Cavour - Garibaldi - Guerra di Crimea - Il Congresso di Parigi - Guerra del 1859 - Impresa dei Mille - Proclamazione del Regno d'Italia;

La guerra del 1866 - La presa di Roma - I primi due anni del Regno d'Italia e la Triplice Alleanza - Conquista della Colonia Eritrea - Impresa libica - Prima guerra mondiale (1914-1918);

L'Italia dopo la guerra - L'avvento della dittatura fascista - Guerra etiopica;

La partecipazione dell'Italia alla seconda guerra mondiale e la caduta del regime fascista - Guerra di liberazione - Proclamazione della Repubblica.

2) *Geografia*:

Nozioni sommarie sull'Europa in generale e sui principali Stati Europei;

L'Italia in particolare - Confini, mari, coste, isole - Le Alpi - La pianura padana - Gli Appennini;

Fiumi - Laghi - Clima - Divisioni storiche e amministrative - Città principali, porti, centri ferroviari più importanti;

Paesi che si affacciano sul Mediterraneo.

3) *Aritmetica e geometria*:

Numeri interi - Numeri decimali - Esercizi sulle quattro operazioni con numeri interi e decimali;

Le frazioni - Diverse specie di frazioni - Trasformazione delle frazioni: numeri misti - Riduzione di una frazione a numero decimale;

Misure lineari, di capacità, di peso, di superficie e di volume;

Figure geometriche - Corpi: superficie, linee, punti - Le linee, il piano, l'angolo - Figure piane: triangolo, parallelogramma, rombo, rettangolo, quadrato, trapezio, cerchio;

Figure solide: poliedri - Il prisma, il parallelepipedo, il cubo - Piramide, cilindro e cono.

ALLEGATO 3

PROVA SCRITTA ED ORALE DI LINGUA ESTERA

1) *Scritta* (durata: tre ore):

traduzione di tre frasi di senso compiuto della lingua prescelta;

traduzione nella lingua prescelta di tre frasi di senso compiuto dall'italiano.

Durante lo svolgimento della prova sarà consentito l'uso del solo vocabolario.

2) *Orale* (durata: 20 minuti):

lettura e traduzione di un brano tratto da un libro o da un periodico, con commento degli elementi di grammatica e di sintassi;

breve conversazione su argomenti di carattere generale.

(8650)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per titoli, ad un posto di operaio comune permanente in prova, nel ruolo dei salariati del personale metrico presso l'ufficio centrale metrico.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Considerato che allo stato attuale nel ruolo della carriera ausiliaria dell'amministrazione metrica, risulta disponibile un posto tenuto presente il disposto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto interministeriale 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 160, con il quale questa amministrazione è stata autorizzata a bandire il presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di operaio comune permanente in prova (parametro 100) nel ruolo dei salariati del personale metrico presso l'ufficio centrale metrico.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso, semprechè in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 2 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i cittadini italiani, muniti della licenza della scuola elementare, di età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Art. 3.

Il limite massimo di 32 anni di età è elevato per i concorrenti che si trovino in una delle condizioni previste dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli impiegati civili dello Stato, dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e non reimpiegati, contemporaneamente, come civili, nonchè degli operai di ruolo dello Stato ai sensi dell'art. 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90, nonchè del personale militare contemplato dalla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Sezione II (ufficio concorsi) - Via Molise n. 2 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dall'ufficio protocollo della Direzione generale degli affari generali, o, se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime, con l'indicazione della non ancora avvenuta iscrizione per i concorrenti minori di età;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, o di non aver riportato condanne penali;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego; con la dichiarazione negativa nel caso in cui il concorrente non abbia mai prestato servizio;

8) la licenza elementare, con l'indicazione della data in cui è stata conseguita e della scuola che l'ha rilasciata.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine indicato nel precedente art. 5.

Art. 7.

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno unire i titoli di merito (da non confondere con quelli di precedenza e preferenza come ad esempio: invalido od orfano di guerra, ecc.) che riterranno opportuno presentare per conseguire il posto cui aspirano (quali ad esempio: titolo di studio superiore a quello richiesto, diplomi vari di scuole di specializzazione statali o riconosciute, patenti di guida, ecc.).

I titoli con il relativo elenco in duplice copia, che pervengono dopo il termine di presentazione delle domande, non saranno presi in considerazione. Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre amministrazioni od enti a qualsiasi titolo.

Art. 8.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli di merito prodotti dai candidati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'ufficio del personale trasmetterà alla commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute con l'elenco di cui al precedente art. 7.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei mutilati ed invalidi civili, delle vedove ed orfani di guerra, delle vedove ed orfani caduti per servizio, dei mutilati ed invalidi del lavoro e delle altre categorie previste dalla legge n. 851, del 14 ottobre 1966, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati dovranno produrre, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni Unite, e gli appartenenti alle categorie assimilate, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre la dichiarazione integrativa, in carta bollata, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/OD. dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

b) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzioni razziali, dovranno produrre, in carta bollata, attestazione del prefetto della provincia, in cui hanno la residenza;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati ed invalidi di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

f) i mutilati e gli invalidi per cause di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

g) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

h) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre la dichiarazione rilasciata a norma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

i) gli orfani dei caduti di guerra dovranno presentare un certificato in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità.

Le vedove di guerra dovranno presentare un certificato redatto nell'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato rilasciato dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato in carta bollata del sindaco del comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'amministrazione alla quale il genitore apparteneva, in relazione alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

n) i profughi dall'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948;

o) i profughi dai territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della provincia ove risiedono, o dal prefetto di Roma, se residenti all'estero;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta bollata, della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) che la famiglia stessa è composta di almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra;

s) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta legale, della autorità militare;

t) i candidati dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio, su carta legale, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio;

u) i mutilati e gli invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro presenteranno un certificato in carta da bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sotto pena di decadenza, entro i termini di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) Diploma originale, di cui al precedente art. 2, o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, di cui nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

B) Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3 e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Quest'ultimi dovranno essere redatti, per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi, nelle medesime forme indicate per i documenti elencati nell'art. 7 del presente decreto.

C) Certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

D) Certificato di godimento dei diritti politici in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

E) Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo.

F) Certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

G) Copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alla lettera *A)* e *F)* del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, aggiornata a data recente, in carta da bollo, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dello ufficio al quale appartengono.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva od in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C)*, *F)* e *G)* del presente articolo, un certificato in carta da bollo del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 11.

I documenti di cui alle lettere *C)*, *D)*, *E)* e *F)* del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B)*, *C)*, *D)* e *F)* del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 12.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè agli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 ed all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata, nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 13.

Il vincitore del concorso sarà nominato operaio comune permanente in prova (parametro 100) nel ruolo dei salariati del personale metrico.

Art. 14.

Il vincitore che non assume servizio senza giustificato motivo, nel termine stabilito, sarà dichiarato decaduto dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1975

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1975
Registro n. 8 Industria, foglio n. 326

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Sezione II (ufficio concorsi) - Via Molise, 2 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . (prov. di . . . .) il . . . . . e residente in . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di operaio comune permanente in prova (parametro 100) nel ruolo dei salariati del personale metrico presso l'ufficio centrale metrico.

All'uopo fa presente:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (1);

3) di non aver riportato condanne penali (2);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso . . in data . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . . (3);

6) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (4);

7) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, perché . . (5);

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data, .

Firma .

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. . (6).

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(3) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perché, pur dichiarato « abile arruolato » gode del congedo o del rinvio in qualità di . ovvero perché riformato o rivedibile.

(4) In caso contrario dichiarare di aver prestato servizio come impiegato presso pubblica amministrazione, indicando altresì gli eventuali motivi della risoluzione del rapporto di impiego.

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(8324)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per esami, a nove posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo organico dei meccanografi della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato ai militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 996, contenente norme relative ai concorsi nelle carriere dell'Amministrazione civile dell'interno;

Vista la legge 20 dicembre 1966, n. 1116, concernente modifiche agli ordinamenti del personale della pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Considerato che, con decreto ministeriale 30 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1974, registro n. 11 Interno, foglio n. 295, soltanto quattro sottufficiali sono stati nominati coadiutori meccanografi di questa amministrazione — per gli undici posti messi a loro disposizione a norma degli articoli 56 e 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460 — e che successivamente la nomina di due dei predetti è stata revocata con decreti ministeriali 4 maggio 1974, a seguito di rinuncia;

Considerato che il quarto comma dell'art. 10 della legge 20 dicembre 1966, n. 1116, prescrive che, alla copertura dei posti riservati in favore dei sottufficiali di pubblica sicurezza che rimangono non utilizzati per mancanza di aspiranti o per rinuncia, si procede mediante concorso, per esami, riservato ai militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che abbiano compiuto nel predetto Corpo almeno quindici anni di servizio, non abbiano superato il 50° anno di età e siano in possesso del diploma di scuola media inferiore;

Accertato, pertanto, che, nel ruolo dei coadiutori meccanografi dell'Amministrazione civile dell'interno, sono da coprire, a norma del succitato quarto comma dell'art. 10 della legge 20 dicembre 1966, n. 1116, nove posti;

Considerato che, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, sono stati accantonati i posti da riservare, nel predetto ruolo, agli appartenenti alle categorie protette;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1973, con cui sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi di ammissione e dei concorsi di passaggio di carriera nelle carriere dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro in data 25 ottobre 1974, con il quale è stata concessa all'Amministrazione civile dell'interno, con riferimento all'anno 1974, l'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a nove posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo organico dei meccanografi della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato ai militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che abbiano compiuto nel Corpo predetto almeno quindici anni di servizio, non abbiano superato il 50° anno di età e siano in possesso del diploma di scuola media inferiore.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero dell'interno Direzione generale degli affari generali e del personale, dovranno essere presentate — entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica — ai rispettivi comandi, i quali, dopo aver apposto sulle domande stesse il proprio timbro con la data di arrivo e presentazione, le trasmetteranno alla predetta Direzione generale degli affari generali e del personale.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite ai rispettivi comandi, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il titolo di studio, con l'indicazione della scuola che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

d) la data di arruolamento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed eventuale grado rivestito attualmente;

e) il reparto, presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di reparto;

f) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede.

La firma in calce alla domanda va vistata dal comandante del reparto, presso il quale il candidato presta servizio, ovvero in uno degli altri modi prescritti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Commissione giudicatrice

Art. 5.

Con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la commissione esaminatrice del concorso.

Prove di esame

Art. 6.

L'esame consta di una prova scritta, di una prova pratica e di un colloquio e si effettua in base al seguente programma:

A) *Prova scritta*:

1) Tema di cultura generale su argomento semplice, di attualità e di comune conoscenza;

B) *Prova pratica su mezzi meccanografici*:

La prova pratica su mezzi meccanografici consiste:

1) nella perforazione di schede, mediante macchina perforatrice elettrica, di dati numerici e alfabetici rilevati da documenti;

2) nella registrazione su nastro perforato mediante terminali scriventi di dati numerici e alfabetici rilevati da documenti.

La prova di cui al n. 1) avrà la durata di trenta minuti e la prova di cui al n. 2) avrà la durata di venti minuti.

C) *Il colloquio verte sulle seguenti materie*:

1) nozioni elementari di diritto pubblico;

2) nozioni elementari di statistica;

3) nozioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, con particolare riguardo alle norme interessanti il personale delle carriere esecutive;

4) nozioni di storia civile d'Italia dal 1848;

5) nozioni di geografia fisica e politica d'Italia.

Art. 7.

La prova scritta e la prova pratica su mezzi meccanografici avranno luogo a Roma, presso questo Ministero - Palazzo Viminale - Piano terra, nuovo salone delle conferenze - Nei giorni 12 e 13 aprile 1976, alle ore 8,30.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, all'indirizzo suddetto, nei giorni e nell'ora specificati, muniti del tesserino di riconoscimento rilasciato dal Ministero dell'interno, attestante l'appartenenza al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 8.

Il colloquio avrà luogo in Roma presso il Ministero dell'interno.

A detta prova sono ammessi i candidati, che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta e sei decimi nella prova pratica.

Il colloquio non s'intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e affisso, nel medesimo giorno, all'albo del Ministero.

Titoli di preferenza

Art. 10.

I candidati che, nel colloquio, abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 9, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza nella nomina, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, semprechè siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 11.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica e nel colloquio.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto, a parità di punteggio, delle preferenze di legge) viene approvata con decreto ministeriale e con lo stesso provvedimento vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, nel termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica, in sostituzione del diploma;

2) certificato di un medico provinciale o di un medico militare in servizio permanente effettivo, ovvero dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego, al quale si riferisce il presente bando;

3) copia integrale del foglio matricolare o caratteristico.

Nomina dei vincitori e assunzione in servizio

Art. 14.

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per la ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti, che si rendano successivamente vacanti.

Art. 15.

I vincitori del concorso sono nominati coadiutori meccanografi in prova nel ruolo organico dei meccanografi della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno con lo stipendio annuo lordo di L. 940.800 (parametro 128), l'assegno perequativo e l'indennità integrativa speciale, oltre alla 13ª mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie, previste per legge (compenso per lavoro straordinario, indennità di missione per incarichi fuori dalla sede di servizio, ecc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnato, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 16.

Il presente decreto è stato adottato tenuto conto, nei sensi risultanti dalle premesse, delle disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il funzionario dirigente la divisione affari generali della Direzione generale degli affari generali e del personale è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 17 febbraio 1975

p. *Il Ministro*: ZAMPANA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1975
Registro n. 18 Interno, foglio n. 374

(8479)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Biella

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 22 aprile 1975 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Biella;

Visto il decreto ministeriale in data 12 settembre 1975 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del suddetto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Biella, nell'ordine appresso indicato:

1. Spina dott. Donato . . . . punti 77,88 su 132
2. Pianalto dott. Gelindo . . . . » 76,02 »
3. Raimondo dott. Vincenzo . . . » 75,38 »
4. Grillo dott. Roberto . . . . » 75,02 »
5. Pavanello dott. Francesco . . . » 67,19 »
6. Centonze dott. Gaspare . . . . » 66,84 »
7. Di Giovanni dott. Mario . . . » 59,87 »
8. Lazzano dott. Giuseppe . . . » 54,75 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1975

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(8386)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio astronomico di Torino, sede di Pino Torinese.

La prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio astronomico di Torino, indetto con decreto ministeriale 19 agosto 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1975, registro n. 19 Istruzione, foglio n. 358, avrà luogo il giorno 25 novembre 1975, con inizio alle ore 9, presso l'osservatorio astronomico di Torino, sede di Pino Torinese.

(8651)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a sessantasei posti di contabile in prova della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo dei contabili degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n 3 al Bollettino ufficiale n. 9 del mese di settembre 1975 del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 24 settembre 1975 il decreto ministeriale 4 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1975, registro n. 72 Finanze, foglio n. 145, che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori del concorso, per esami, a sessantasei posti di contabile in prova della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo dei contabili degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, indetto con decreto ministeriale del 24 gennaio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 14 aprile 1973.

(8561)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a cinque posti di capo laboratorio o vice capo officina nel ruolo del personale tecnico branca « manifatture tabacchi » delle carriere dell'esercizio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che, sul supplemento al Bollettino ufficiale, parte 2ª, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 26 settembre 1975 è pubblicato il decreto ministeriale n. 00/35235 del 15 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1975, registro n. 4 Monopoli, foglio n. 108, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati nominati capi laboratorio o vice capi officina in prova i vincitori del concorso, per esami, a cinque posti di capo laboratorio o vice capo officina nel ruolo del personale tecnico branca « manifatture tabacchi » delle carriere dell'esercizio, indetto con decreto ministeriale n. 00/47926 del 19 dicembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 18 agosto 1973.

(8482)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi novecento posti di cantoniere in prova per il compartimento di Bari.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 17 del 15 settembre 1975 (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 aprile 1975, n. 492, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei per il compartimento di Bari nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi novecento posti di cantoniere, indetto con decreto ministeriale 10 luglio 1969, n. 17725.

(8439)

REGIONE CALABRIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 378 del 17 marzo 1975, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei nel concorso a posti di veterinari condotti vacanti in provincia di Catanzaro al 30 novembre 1973;

Visto il proprio decreto n. 403 del 18 marzo 1975, con il quale venivano dichiarati i vincitori del concorso di cui sopra;

Considerato che il dott. Caruso Vincenzo vincitore della condotta di Cutro ha rinunciato alla titolarità della stessa;

Considerato inoltre che il dott. Schiavone Michele che segue in graduatoria, regolarmente interpellato, ha dichiarato di accettare la condotta di Cutro;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la delibera della giunta regionale n. 627 del 24 febbraio 1975;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 403 del 18 marzo 1975, il dott. Schiavone Michele viene nominato titolare della condotta veterinaria di Cutro in sostituzione del dott. Caruso Vincenzo, rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, nel Bollettino ufficiale della regione Calabria e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio del comune di Cutro.

Catanzaro, addì 22 settembre 1975

Il presidente: PERUGINI

(8484)

OSPEDALE «S. GIUSEPPE-SAMBIASI» DI NARDÒ

Concorso a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 10 giugno 1975, n. 62/P, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto della divisione di pediatria;

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Nardò (Lecce).

(8513)

OSPEDALE CIVILE DI PIOMBINO

Concorso ad un posto di primario del laboratorio di analisi - anatomo patologo

In esecuzione della deliberazione consiliare 27 agosto 1975, n. 378, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del laboratorio di analisi - anatomo patologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Piombino (Livorno), via Forlanini - telefono 31021.

(8591)

Concorso a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 6 agosto 1975, n. 362, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto radiologo;

un posto di aiuto e un posto di assistente oculista;

tre posti di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente del centro trasfusionale;

due posti di assistente ortopedico addetto al pronto soccorso;

un posto di assistente otorinolaringoiatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Piombino (Livorno), via Forlanini - telefono 31021.

(8592)

OSPEDALE CIVILE DI MOLFETTA

Concorso ad un posto di direttore sanitario

In esecuzione della deliberazione consiliare 25 giugno 1975, n. 422, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Molfetta (Bari).

(8589)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di immuno-ematologia del centro trasfusionale.

In esecuzione della deliberazione consiliare 25 giugno 1975, n. 423, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di immuno-ematologia del centro trasfusionale, già pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, parte II, n. 96 del 10 aprile 1975.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Molfetta (Bari).

(8590)

OSPEDALE CIVILE DI RAGUSA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia

In esecuzione della deliberazione consiliare 12 luglio 1975, n. 599, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ragusa, piazza Ospedale Civile, 1.

(8517)

SPEDALI RIUNITI DI SAN GIMIGNANO

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in San Gimignano (Siena).

(8518)

OSPEDALE CIVILE «S. BARBARA» DI ROGLIANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

In esecuzione della deliberazione consiliare 30 agosto 1975, n. 59, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e tre posti di assistente di medicina;

un posto di primario, due posti di aiuto e tre posti di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di primario, due posti di aiuto e quattro posti di assistente di chirurgia;

un posto di aiuto e un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto e un posto di assistente di radiologia;

un posto di aiuto e due posti di assistente di laboratorio di analisi;

un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione dell'ente in Rogliano (Cosenza).

(8588)

OSPEDALE CIVILE DI LIPARI

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lipari (Messina).

(8515)

OSPEDALE DI CHIAVENNA

Concorso ad un posto di aiuto di pediatria

In esecuzione della deliberazione consiliare 20 maggio 1975, n. 170, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chiavenna (Sondrio).

(8516)

OSPEDALE «S. GIUSEPPE» DI EMPOLI

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia

In esecuzione della deliberazione consiliare 23 maggio 1975, n. 5382/232/75, esecutivo per decorrenza dei termini a norma dell'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della direzione amministrativa dell'ente in Empoli (Firenze).

(8519)

OSPEDALE DI ISOLAMENTO DI CALTANISSETTA

Concorso a posti di personale sanitario medico e farmacista

In esecuzione della deliberazione consiliare 26 giugno 1975, n. 93, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto di radiologia;
un posto di primario di laboratorio di analisi cliniche;
un posto di aiuto di laboratorio;
un posto di farmacista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Caltanissetta.

(8520)

OSPEDALE CIVILE DI ISEO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 9 luglio 1975, numeri 140 e 141, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto del servizio di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Iseo (Brescia).

(8514)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100752730)